

**DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA**

(Riduzione delle linee di credito in essere nei confronti di Eni S.p.A. al fine di prevenire lo sfioramento del limite regolamentare applicabile ai soggetti collegati e rientrare nei limiti prudenziali delle c.d. grandi esposizioni)

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni

9 agosto 2017

INDICE

DEFINIZIONI	4
PREMESSA	6
1. AVVERTENZE	7
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	8
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.....	8
2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.	8
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.....	10
2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.	10
2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.	11
2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.	11
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE.	11
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.	12
2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati	



sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni. 12

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del Documento Informativo (come *infra* definito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

BMPS o la Banca

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il comitato parti correlate di BMPS istituito ai sensi dell'art. 1.2 della *Global Policy* (come *infra* definita).

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione della Banca in carica alla data del presente Documento Informativo.

Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

Disposizioni Banca d'Italia

La Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di "*Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*" Titolo V, Cap. 5.

Documento Informativo

Il presente documento informativo.

ENI

ENI S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1

Gruppo Montepaschi

L'insieme delle società, italiane ed estere, direttamente e indirettamente controllate da BMPS.

MEF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Perimetro di BMPS

Il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati di BMPS, come definito dall'articolo 2.1.1 della *Global Policy* e costituito: (i) dalle parti correlate di BMPS ai sensi del Regolamento Consob (come *infra* definita); (ii) dai soggetti collegati di BMPS ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia; e (iii) dai soggetti ivi inclusi su base discrezionale.



Regolamento Parti Correlate

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all'allegato 4 a tale Regolamento, nonché ai sensi della Parte II, Sez. II, Capitolo 1, della *"Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati"* approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014 e vigente alla data del presente Documento Informativo, in ottemperanza al predetto Regolamento Parti Correlate nonché alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la *"Global Policy"*).

Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato, in ottemperanza alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate sopra richiamata, un esauriente quadro informativo in merito all'operazione (l'*"Operazione"*) conseguente all'adozione da parte di BMPS di una delibera di (i) riduzione dei fidi accordati ad ENI da 1.600 milioni di Euro a 350 milioni di Euro al fine di prevenire lo sfioramento dei limiti regolamentari verso Soggetti Collegati Bankit post completamento della ricapitalizzazione precauzionale della Banca da parte del MEF, con conseguente applicazione dei limiti alle attività di rischio previsti dalla normativa prudenziale e (ii) deroga del limite gestionale interno del 3% (di seguito, la *"Delibera"*), che supera e realizza la precedente delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2017 al fine del rientro entro i limiti prudenziali di cui all'art. 395 del Regolamento (UE) 575/2013 dell'esposizione di ENI.

Ai sensi del par. 3.2 (*Tipologie di Rilevanza delle Operazioni*) della *Global Policy* e dell'allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, l'Operazione si configura come *"operazione di maggiore rilevanza"* dal momento che l'*"indice di rilevanza del controvalore"*, pari al rapporto tra (i) il controvalore dell'Operazione, pari a 350 milioni di Euro (importo del nuovo affidamento), rispetto al previgente affidamento complessivo di 1.600 milioni di Euro, e (ii) il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, come risultante dal resoconto intermedio di gestione al 31/03/2017, supera la soglia del 5%.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.mps.it) nella sezione *"Investors / Corporate governance / Sistema di governance e policy"*.

La vigente *Global Policy* è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.mps.it) nella sezione *"Investors / Corporate governance / Sistema di governance e policy"*.

1. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, l'Operazione non espone la Banca a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di finanziamento.

Le condizioni economico-contrattuali relative alle linee di credito concesse sono fissate in funzione delle condizioni generali di mercato come di seguito specificato.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, competente a esprimere il parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi del par. 4.1 (*Operazioni di maggiore rilevanza*) della *Global Policy*, in data 28 luglio 2017 ha espresso il proprio parere favorevole al compimento dell'Operazione .

La Delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 2 agosto 2017.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

L'Operazione, concernente in particolare la riduzione delle linee di credito accordate ad ENI, da 1.600 milioni di Euro a 350 milioni di Euro è finalizzata a prevenire il superamento del limite regolamentare del 5% fissato dalle Disposizioni di Banca d'Italia. La Delibera prevede la deroga al limite gestionale interno del 3% al fine di mantenere un livello di affidamenti che consentano di salvaguardare la relazione commerciale con una realtà industriale riconosciuta a livello internazionale. Con l'Operazione, come detto, si realizza inoltre il rientro entro i limiti prudenziali di cui all'art. 395 del Regolamento (UE) 575/2013 dell'esposizione di ENI (c.d. limiti delle grandi esposizioni).

La riduzione delle linee di credito di ENI è avvenuta ai seguenti termini e condizioni:

A) Linee di credito

- Riduzione del fido ordinario promiscuo plurimo da 1.000 milioni di Euro a 350 milioni di Euro, con parziale rimodulazione delle modalità di utilizzo. La linea di credito sarà utilizzabile per:
 - scoperto di conto corrente;
 - grandi operazioni finanziarie con durata massima 6 mesi;
 - rilascio di fidejussioni e lettere di credito anche con durata superiore ai 60 mesi, ovvero indeterminata;
 - finanziamenti in valuta;
 - anticipi su accrediti al SBF di ricevute di natura commerciale a carico di collegate;
 - aperture di credito contro documenti rappresentativi e non di merci sino al 100% del relativo importo.Tale linea di credito, di natura plurima, potrà essere utilizzata anche dalle società del Gruppo ENI previo rilascio di delega di fido da parte di ENI, con vincolo di solidarietà fra società delegante e società beneficiaria.
- Radiazione del fido ordinario promiscuo plurimo di 500 milioni di Euro, la cui operatività era, peraltro, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti regolamentari relativo alle Grandi Esposizioni.
- Radiazione del fido ordinario plurimo di 75 milioni di Euro, utilizzabile per operazioni di copertura rischio di cambio (durata massima 5 anni).
- Radiazione del fido transitorio plurimo di 25 milioni di Euro, utilizzabile per operazioni di copertura rischio di interesse (durata massima 5 anni).

B) Condizioni

Le condizioni economiche riguardano il fido di cui viene proposta la riduzione a 350 milioni di Euro e possono essere così sintetizzate:

- scoperto di c/c Euribor 1 mese + spread 2,40% - c.a. 0,00% (trattasi di condizioni già applicate e attualmente in essere);

- fidejussioni: da concordare di volta in volta in base alla durata e alla tipologia dell'operazione (nell'attualità comprese tra lo 0,15% p.a. e lo 0,95% p.a. - trattasi di condizioni già applicate e attualmente in essere);
- per quanto riguarda le altre tipologie (per i fidi non utilizzati ad oggi diversi dalle forme tecniche di scoperto di conto corrente e di rilascio di fidejussioni), le condizioni economico-contrattuali saranno da concordare di volta in volta in base alla durata e alla tipologia dell'operazione, fermo restando che tali condizioni saranno quindi da definirsi al momento dell'effettivo utilizzo, con l'obbligo di porre in essere gli adempimenti (ivi incluse le relative valutazioni) in materia di parti correlate, seguendo l'*iter* autorizzativo conforme alla normativa.

2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

Alla data dell'assunzione della Delibera relativa all'Operazione oggetto del presente Documento, la stessa si configurava come una operazione con parti correlate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.1.1 della *Global Policy* dal momento che:

- a tale data (2 agosto 2017), il MEF detiene una partecipazione pari al 4,024% del capitale sociale della Banca⁽¹⁾; e
- sulla base delle informazioni pubbliche, ENI risulta soggetta al controllo di fatto da parte del MEF, in forza della partecipazione detenuta sia direttamente dal MEF, sia attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., società a sua volta controllata dallo stesso MEF.

In proposito si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di BMPS, in data 24 maggio 2016, ha deliberato di includere il MEF, nonché le società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate, nel perimetro delle parti correlate e individuate su base discrezionale ai sensi della *Global Policy* e l'esclusione dalla normativa prudenziale per le banche.

Si evidenzia che:

- in considerazione dell'aumento di capitale sociale precauzionale ai sensi del Decreto Legge n. 237/2016 che comporta l'incremento della partecipazione azionaria del MEF al capitale sociale della Banca dall'attuale 4,024% ad una interessenza tale da qualificarlo come "*partecipante di controllo*" e, quindi, classificarlo come "*Parte Correlata Bankit*" e dell'attuale controllo di fatto esercitato dal MEF su ENI, a seguito dell'acquisizione della partecipazione di controllo da parte del MEF in BMPS, ENI sarà da considerarsi come "*Soggetto Connesso Bankit*" ai sensi della normativa di vigilanza (Circolare 263/06) e della *Global Policy*;
- le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche prevedono che l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata non finanziaria configurabile come "*partecipante di*

⁽¹⁾ Nel contesto della ricapitalizzazione precauzionale ai sensi del Decreto Legge n. 237/2016 (come convertito e successivamente modificato), si ricorda quanto comunicato dalla Banca in data 29 luglio 2017, con specifico riferimento alla sottoscrizione da parte del MEF dell'aumento di capitale della Banca stessa, così come previsto ai sensi del Decreto ministeriale del 27 luglio 2017, di attuazione del Decreto Legge n. 237/2016, per effetto del quale la partecipazione detenuta dal MEF viene significativamente incrementata.

controllo” debba essere contenuta entro il limite del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della Banca, limite prudenzialmente fissato dalla Banca al 3% (c.d. “limite gestionale”).

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

L’interesse e l’opportunità per la Banca di compiere l’Operazione nei termini descritti sono da ricondurre alla necessità di evitare il superamento del limite regolamentare del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato, tenuto conto dell’operazione di aumento di capitale di BMPS con conseguente acquisizione di partecipazione di controllo da parte del MEF.

Le analisi della relazione con ENI confermano la convenienza a mantenere il rapporto sopra il limite gestionale del 3% al fine di consentire alla Banca il mantenimento della relazione con un cliente di elevato standing nazionale ed internazionale (entro il limite regolamentare del 5%).

Il mantenimento della relazione con ENI è conveniente dal punto di vista economico per la Banca; la convenienza è stata valutata da BMPS in una logica di rischio/rendimento tenuto conto anche dei ricavi totali ottenuti dalla Banca dalla gestione della relazione e dell’ampio merito creditizio di cui ENI gode presso il sistema bancario.

In conformità a quanto previsto dalla *Global Policy*, la Delibera è stata assunta previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, reso in data 28 luglio 2017 (per maggiori informazioni in merito all’iter di approvazione della Delibera si veda il successivo paragrafo 2.8).

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Le condizioni economiche come evidenziate nel precedente paragrafo 2.1, relativamente ai fidi in atto utilizzati (scoperto di conto corrente e rilascio fidejussioni), appaiono – anche alla luce delle condizioni economiche già applicate in passato rispetto alle forme tecniche effettivamente utilizzate – ad oggi corrette da un punto di vista sostanziale.

Le condizioni applicate ad ENI rispecchiano il principio di coerenza ed adeguatezza rispetto al *benchmark* di condizioni applicate a controparti non parti correlate. Inoltre, dato lo *standing* di ENI, le

condizioni applicate da parte di altre controparti bancarie, relativamente ai fidi in atto utilizzati (scoperto di conto corrente e rilascio fidejussioni), risultano (sulla base anche di quanto comunicato dalla stessa ENI, nel corso delle preliminari interlocuzioni negoziali) in linea con quelle attualmente applicate dalla Banca, e pertanto da considerarsi condizioni di mercato. Per i fidi non utilizzati, invece, relativi a forme tecniche diverse dallo scoperto di conto corrente e dal rilascio di fidejussioni, le condizioni saranno da definire al momento dell'effettivo utilizzo e ciò comporterà l'obbligo di porre in essere gli adempimenti (ivi incluse le relative valutazioni) in materia di parti correlate, seguendo l'iter autorizzativo conforme alla normativa interna.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

L'Operazione oggetto del presente Documento Informativo configura, ai sensi e per gli effetti della *Global Policy*, un'operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate, in quanto l'ammontare massimo complessivo delle operazioni che la Banca prevede di realizzare in esecuzione della Delibera, pari ad 350 milioni di Euro (importo del nuovo affidamento), rispetto al previgente affidamento complessivo di 1.600 milioni di Euro, è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Premessa al presente Documento Informativo.

Stante la natura stessa dell'Operazione, l'effettivo impatto economico per la Banca derivante dalle linee di credito a favore di ENI dipende dalle condizioni economiche, di volta in volta, stabilite nell'ambito delle singole erogazioni di finanziamenti e dalle effettive richieste di finanziamento effettuate da ENI.

2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e delle società da essa controllate in conseguenza dell'Operazione.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE.

L'Operazione non coinvolge componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Banca.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.

L'adozione della Delibera e le condizioni e termini dell'Operazione sono stati proposti ed istruiti dai competenti organi tecnici/funzioni di BMPS. In particolare, si segnala che l'adozione della Delibera è stata istruita dalla Funzione proponente ("Area Erogazione Crediti") anche attraverso l'acquisizione di appositi pareri resi dalle funzioni tecniche della Banca, per quanto di rispettiva competenza.

In conformità alla *Global Policy* e al Regolamento Parti Correlate, l'Operazione è stata quindi sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da amministratori indipendenti, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base dell'Operazione e alle caratteristiche della stessa, nonché le opportune valutazioni di opportunità e convenienza.

Il Comitato ha rilasciato il proprio parere favorevole al compimento dell'Operazione in data 28 luglio 2017. Il parere è riportato in allegato al presente Documento (sub Allegato A).

In data 2 agosto 2017, il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha approvato l'Operazione all'unanimità dei consiglieri presenti, i quali si sono espressi favorevolmente sul compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette informazioni.

L'Operazione esprime rilevanza propria, non derivante dal cumulo di più operazioni.



Allegato A: Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

1. PREMESSA

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "Comitato") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o la "Banca") è chiamato a esprimere nel presente documento il proprio parere in merito alla proposta di Richiesta di riduzione delle linee di credito in essere nei confronti di ENI S.p.A. al fine di rientrare, in via preventiva, nel limite regolamentare del 5% fissato dalla normativa prudenziale, ai sensi dell'art. 53 TUB e sue disposizioni attuative (Circ. Banca d'Italia 263/06 Tit. V Cap. 5), e di deroga del limite gestionale interno del 3%.

L'operazione rientra nel campo di applicazione del Reg. Consob 17221/2010 in quanto Eni S.p.A. (di seguito "Eni" o la "Società") è parte correlata di BMPS in quanto soggetta al controllo di fatto da parte del MEF, in forza della partecipazione detenuta sia direttamente dal MEF, sia indirettamente attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., società controllata dallo stesso Ministero; quest'ultimo è a sua volta azionista di BMPS con quota partecipativa pari alla data del presente parere al 4,024% e a completamento dell'operazione di ricapitalizzazione precauzionale è destinato a diventare azionista di controllo della Banca.

Al riguardo il 24 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione di BMPS (di seguito "CdA") ha deliberato di *"approvare l'inclusione del MEF e delle relative controllate dirette e indirette all'interno del perimetro delle parti correlate individuate su base discrezionale ai sensi di quanto previsto dalla Global Policy e l'esclusione dalla normativa prudenziale"*.

La proposta configura una *"operazione di maggiore rilevanza"* in quanto il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza consolidato è superiore al 5%.

2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

L'operazione proposta, in un'ottica preventiva, è finalizzata a prevenire lo sfioramento dei limiti regolamentari verso Soggetti Collegati Bankit *post* completamento della ricapitalizzazione precauzionale della Banca da parte del MEF, con conseguente applicazione dei limiti alle attività di rischio previsti dalla normativa prudenziale.

In considerazione:

- del previsto aumento di capitale sociale precauzionale che il MEF effettuerà nella Banca, incrementando la propria partecipazione dall'attuale 4,024% a una interessenza tale da qualificarlo come *"partecipante di controllo"* e, quindi, classificarlo come *"Parte Correlata Bankit"*;
- che, alla data attuale, il MEF esercita un controllo di fatto su Eni, e che una volta che il MEF acquisirà la partecipazione di controllo in BMPS, Eni sarà da considerarsi

come "Soggetto Connesso Bankit" ai sensi della normativa di vigilanza (Circolare 263/06) e della Global Policy;

- delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche che prevedono che l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata non finanziaria configurabile come "partecipante di controllo" debba essere contenuta entro il limite del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato della Banca, limite prudenzialmente fissato dalla Banca al 3% con delibera del CdA del 29/01/2016 (c.d. "limite gestionale");

- della logica dei cosiddetti "silos" che la Banca ipotizza di applicare in relazione alle partecipazioni del MEF, ovvero considerando separatamente (senza cumulo) le singole controllate dirette del MEF, che comporta che l'affidamento complessivo del "silos" Eni, nell'attualità, evidenzia un rapporto superiore al citato limite del 5% (l'accordato al Gruppo Eni è pari a 1.602,5 milioni di Euro e, rapportato al patrimonio di vigilanza consolidato della Banca al 31/3/2017 pari a 5.735,1 milioni di Euro, determina a oggi un rapporto del 27,9%);

- che, in attesa del perfezionamento del rafforzamento patrimoniale della Banca, è stato stimato un valore indicativo del patrimonio di vigilanza, successivamente all'aumento di capitale da parte del MEF, di circa 9.100 milioni di Euro, per cui il limite del 5% sarebbe pari quindi a 455 milioni di Euro (cui si deve detrarre l'attuale esposizione della Banca nei confronti dell'Amministrazione Centrale di 16 milioni di Euro), con un tetto agli affidamenti complessivi su ciascun singolo "silos" che viene a determinarsi in circa 439 milioni di Euro;

tutto ciò considerato, al fine di rientrare, in via preventiva, nei limiti regolamentari fissati dalla normativa di vigilanza di Banca d'Italia alle attività di rischio verso i c.d. *Soggetti Collegati Bankit*, si rende necessario procedere a una riduzione degli affidamenti, che viene proposta nei seguenti termini:

- Riduzione del fido ordinario promiscuo plurimo da 1.000 milioni di Euro a 350 milioni di Euro, con parziale rimodulazione delle modalità di utilizzo. La linea di credito sarà utilizzabile per:

- ⊙ scoperto di conto corrente;

- ⊙ grandi operazioni finanziarie con durata massima 6 mesi;

- ⊙ rilascio di fidejussioni e lettere di credito anche con durata superiore ai 60 mesi, ovvero indeterminata;

- ⊙ finanziamenti in valuta;

- ⊙ anticipi su accrediti al SBF di ricevute di natura commerciale a carico di collegate;

- ⊙ aperture di credito contro documenti rappresentativi e non di merci sino al 100% del relativo importo.

La linea in proposta, di natura plurima, potrà essere utilizzata anche dalle società del Gruppo Eni previo rilascio di delega di fido da parte di Eni, con vincolo di solidarietà fra società delegante e società beneficiaria.

- Radiazione del fido ordinario promiscuo plurimo di 500 milioni di Euro, la cui operatività era, peraltro, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti regolamentari relativo alle Grandi Esposizioni.

- Radiazione del fido ordinario plurimo di 75 milioni di Euro, utilizzabile per operazioni di copertura rischio di cambio (durata massima 5 anni).
- Radiazione del fido transitorio plurimo di 25 milioni di Euro, utilizzabile per operazioni di copertura rischio di interesse (durata massima 5 anni).

Tale riduzione consentirà di rientrare entro i limiti regolamentari del 5%.

Viene proposta la deroga al limite gestionale interno del 3%, fissato da BMPS in via prudenziale, al fine di mantenere un livello di affidamenti che consentano di salvaguardare la relazione commerciale con una realtà industriale riconosciuta a livello internazionale.

Condizioni proposte:

Le condizioni economiche riguardano il fido di cui viene proposta la riduzione a 350 milioni di Euro possono essere così sintetizzate:

- scoperto di c/c Euribor 1 mese + spread 2,40% - c.a. 0,00%;
- fidejussioni: da concordare di volta in volta in base a durata, importo e tipologia dell'operazione (nell'attualità comprese tra lo 0,15% p.a. e lo 0,95% p.a.);
- per quanto riguarda le altre tipologie (per i fidi non utilizzati a oggi diversi dalle forme tecniche di scoperto di conto corrente e di rilascio di fidejussioni), le condizioni economico-contrattuali saranno da concordare di volta in volta in base alla durata e alla tipologia dell'operazione, fermo restando che tali condizioni saranno quindi da definirsi al momento dell'effettivo utilizzo, con l'obbligo di porre in essere gli adempimenti, ivi incluse le relative valutazioni, in materia di parti correlate, seguendo l'iter autorizzativo conforme alla normativa.

3. ANALISI E VALUTAZIONI

I termini e le condizioni relativi alla proposta oggetto del presente parere sono stati oggetto di interlocuzioni del Comitato con le competenti funzioni della Banca.

Il Comitato ha richiesto chiarimenti e precisazioni in merito.

La proposta è stata sottoposta all'esame del Comitato nella riunione del 28 luglio 2017.

A conclusione della propria attività istruttoria, il Comitato rileva:

3.1 - sull'interesse/opportunità dell'operazione per la Banca, sua convenienza economica

L'interesse e l'opportunità per la Banca di compiere l'operazione nei termini ipotizzati nella proposta sono da ricondurre principalmente alla necessità di evitare lo sfioramento del limite regolamentare del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato, tenuto conto dell'imminente aumento di capitale da parte del MEF.

La deroga al limite gestionale fissato con delibera del CdA del 29/01/2016 al 3% risponde alla necessità di mantenere linee di credito che salvaguardino la relazione commerciale con Eni, primaria realtà industriale sia a livello nazionale che internazionale, che gode di ampio merito creditizio.

Le analisi della relazione confermano la convenienza a mantenere il rapporto sopra il limite gestionale del 3% al fine di consentire alla Banca il mantenimento della relazione

con un cliente di elevato standing nazionale e internazionale (entro il limite regolamentare del 5%).

La convenienza è stata valutata in una logica di rischio/rendimento tenuto altresì conto dell'ampio merito creditizio di cui gode presso il sistema bancario.

Nel 2016 la relazione ha prodotto ricavi totali per 1,65 milioni di Euro a livello individuale (in incremento del 36% rispetto al 2015) e 1,86 milioni di Euro a livello di gruppo di clienti connessi (GCC).

La misura della redditività corretta per il rischio è risultata positiva. Il Net Operating Profit After Taxes (NOPAT) della Società è stato pari a 0,98 milioni di Euro rispetto ad un costo del capitale investito pari a 0,44 milioni di Euro.

Nei primi mesi del 2017 si rileva una riduzione della redditività corretta per il rischio. A maggio la relazione ha prodotto creazione di valore per un importo di circa 82 mila euro, al lordo dei costi operativi (EVA adjusted).

Nell'anno si attende un miglioramento della performance rischio/rendimento della relazione per effetto delle attese di decremento del costo del funding della Banca e del complessivo costo del capitale. Elementi che allo stato rappresentano elementi "critici" nei sistemi di misurazione della convenienza economica.

3.2 - sulla correttezza sostanziale delle condizioni economico-contrattuali proposte e l'eventuale scostamento da quelle standard o di mercato

In assenza di un accordo quadro sottoscritto dalle parti per l'operatività di rilascio fidejussioni, lo schema contrattuale utilizzato per l'emissione di crediti di firma, in vigore dal 2005, in un'epoca peraltro in cui Eni non era classificata come "Parte Correlata" della Banca, prevede clausole usuali per operazioni della specie e, pertanto, pur discostandosi dallo schema *standard* della Banca, è ritenuto accoglibile. Detto schema, utilizzato tuttora in occasione di ogni emissione di crediti di firma, appare a oggi corretto da un punto di vista sostanziale.

Le condizioni contrattuali che regolano le altre forme tecniche accordate sono invece contemplate in schemi standard e, pertanto, a oggi ritenute corrette da un punto di vista sostanziale.

Le condizioni economiche proposte relativamente ai fidi in atto utilizzati (scoperto di conto corrente e rilascio fidejussioni), anche alla luce delle condizioni economiche già applicate in passato rispetto alle forme tecniche effettivamente utilizzate, sono ritenute a oggi corrette da un punto di vista sostanziale.

Con riferimento alla "tipologia" fido di cassa, l'Area Large Corporate della Banca ha comunicato che, in considerazione anche dello *spread* applicato e proposto per Eni, tali condizioni sono da ritenersi di mercato.

Con riferimento, invece, all'operatività per crediti di firma, l'Area Large Corporate ha evidenziato che, data la specificità della controparte - sia in termini di elevato *standing* sia di entità del complessivo quadro affidativo - e le caratteristiche dell'operatività in crediti di firma, è oggettivamente difficoltosa l'individuazione di operazioni di specie, durata e *target* di clientela identici e in ciò vanno ricercate le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelle standard o di mercato.

L' Area Large Corporate ha riferito che, a partire da gennaio 2016, la Banca ha rilasciato diversi crediti di firma nell'interesse di Eni con l'applicazione di un certo livello commissionale, applicato in base a durata, importo e tipologia degli impegni assunti; in considerazione anche dell'elevato *standing* della controparte, si ritiene che le condizioni applicate a Eni siano di mercato e rispecchino il principio di coerenza e adeguatezza rispetto al *benchmark* preso a riferimento.

Inoltre, dato lo *standing* di Eni, l'Area Large Corporate ha precisato che le condizioni applicate da parte di altre controparti bancarie, relativamente ai fidi in atto utilizzati (scoperto di conto corrente e rilascio fidejussioni), sulla base anche di quanto comunicato dalla stessa Eni, risultano in linea con quelle attualmente applicate dalla Banca, e pertanto da considerarsi condizioni di mercato. Per i fidi non utilizzati, invece, relativi a forme tecniche diverse dallo scoperto di conto corrente e dal rilascio di fidejussioni, le condizioni saranno da definire al momento dell'effettivo utilizzo e ciò comporterà l'obbligo di porre in essere gli adempimenti (ivi incluse le relative valutazioni) in materia di parti correlate seguendo l'*iter* autorizzativo conforme alla normativa interna.

4. CONCLUSIONI

Il Comitato nella riunione del 28 luglio 2017 ha conclusivamente esaminato le analisi condotte dalle competenti funzioni della Banca e la proposta di riduzione delle linee di credito al fine di rientrare, in via preventiva, nel limite regolamentare del 5% fissato dalla normativa prudenziale, ai sensi dell'art. 53 TUB e sue disposizioni attuative (Circ. Banca d'Italia 263/06 Tit. V Cap. 5), e di deroga del limite gestionale interno del 3%.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il Comitato è dell'opinione che l'operazione proposta, così come sopra descritta, sia necessaria per garantire a BMPS di ripristinare il limite regolamentare previsto. Pertanto, il Comitato, valutato l'interesse per la Banca di compiere l'operazione, la convenienza dell'operazione stessa e correttezza sostanziale delle condizioni, come rappresentate, esprime il proprio parere favorevole all'operazione proposta.

Siena, 28 luglio 2017

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Fiorella Kostoris